



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.37 del **13.06.2016**

n° **127**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ACCESSO CIVICO.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17,20 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la **TORRE GIUSEPPE**

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti i signori: =====.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.**

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Premesso che l'art. 1 del Decreto Legge n° 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n° 35/2012, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9, della Legge n° 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quiquies:

Considerato che:

- l'art. 2 della Legge n° 241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;
- il comma 6 del citato articolo 2 della Legge n° 241/90, stabilisce, inoltre, che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del “silenzio significativo”, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n° 104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art. 2, Legge n° 241/90);

Considerato che tali disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n° 241/90, disciplinante le “conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, articolo introdotto dall'art. 7, c. 1, della Legge n° 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare “un commissario” per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n° 5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Rilevata l'opportunità di procedere nel merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis, in precedenza riportato, al Segretario Generale, tenuto conto dell'art. 97, c. 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modifiche ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il testo del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5, coordinato con la Legge di conversione 4 aprile 2012, n° 35, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, conosciuto anche come decreto “*Semplifica Italia*”;

Richiamato l’articolo 5, comma 4, “Accesso Civico”, del D. Lgs.vo n° 33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale prevede che in caso di ritardo o mancata risposta a richiesta di accesso civico il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 bis, della Legge 241/1990, il quale verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione è tenuto a provvedere in via sostitutiva;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Dirigente;

Dato atto che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **di approvare** le premesse che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di individuare** nel Segretario Generale *pro tempore* Avv.to Smargiassi Michele la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della Legge n° 241/90;
3. **di individuare** nel Segretario Generale *pro tempore* Avv.to Smargiassi Michele la figura cui attribuire il potere di cui al comma 4 dell’articolo 5 del D. Lgs.vo n° 33/2013 da esplicarsi con le modalità di cui al precedente punto 3;
4. **di stabilire**, in ragione della configurazione della organizzazione dell’Ente di articolare l’attuazione della presente deliberazione, relativamente a quanto previsto dal punto 3, nel modo seguente:
 - nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un Responsabile di servizio, sarà il Dirigente presso la cui struttura l’inadempiente è incardinato ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore, il Segretario Generale procederà in sostituzione;
5. **di dare atto** che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Funzionario sostitutivo, perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti e/o con la nomina di un Commissario previa apertura di relativo procedimento disciplinare;
6. **di disporre** che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
7. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti e al Segretario

Generale;

8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Manfredonia e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;

Previa separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;

D I C H I A R A

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Smargiassi

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 22 GIU.2016 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 22304 del 22 GIU.2016.
3. è stata trasmessa in data 22 GIU.2016 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

A tutti i Dirigenti.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 22 GIU.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Smargiassi

E' copia conforme all'originale.
Data 22 GIU.2016

Il Segretario Generale